

523.

## SEDUTA DI VENERDÌ 30 SETTEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CINCIARI RODANO MARIA LISA

### INDICE

	PAG.	PAG
<b>Congedi</b> . . . . .	26393	
<b>Disegno di legge (Deferimento a Commissione).</b> . . . . .	26413	
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		
Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3130) . . . . .	26399	
PRESIDENTE . . . . .	26399	
BISANTIS, <i>Relatore</i> . . . . .	26401, 26404, 26409 26410, 26411	
BORSARI . . . . .	26399	
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	26401, 26405, 26409, 26410, 26412	
LUZZATTO . . . . .	26412	
SULLO, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	26403	
<b>Proposte di legge:</b>		
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	26393	
( <i>Svolgimento</i> ) . . . . .	26394	
<b>Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	26413	
DE PASQUALE . . . . .	26413	
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>		
PRESIDENTE . . . . .	26394	
ARMANI . . . . .	26398	
CRUCIANI . . . . .	26395	
MATTARELLI . . . . .	26398	
		MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . 26394, 26395
		SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . . 26397
		<b>Sostituzione di Commissario</b> . . . . . 26394
		<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . . 26413
		 <b>La seduta comincia alle 10,30.</b>
		DELFINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. ( <i>È approvato</i> ).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Fortuna e Sabatini. ( <i>I congedi sono concessi</i> ).
		<b>Annunzio di proposte di legge.</b>
		PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:
		PIRASTU ed altri: « Norme per la riforma del contratto di affitto pascolo in Sardegna » (3457);
		PUCCI ERNESTO ed altri: « Proroga dei provvedimenti straordinari per la Calabria » (3458).
		Saranno stampate, distribuite e, poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1966

**Sostituzione di Commissario.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione speciale per le locazioni e sublocazioni degli immobili urbani il deputato Russo Spena, in sostituzione del deputato Dosi, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

**Svolgimento di proposte di legge.**

*La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte ed il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:*

**FINOCCHIARO, BALLARDINI, DELL'ANDRO, VALITUTTI e LAFORGIA:** « Istituzione dell'Istituto tecnico per operatori-programmatori su mezzi meccanografici ed elettronici » (2648);

**FINOCCHIARO, BALLARDINI, DELL'ANDRO, VALITUTTI e LAFORGIA:** « Istituzione di corsi universitari per analisti su mezzi meccanografici ed elettronici » (2649);

**NAPOLITANO FRANCESCO:** « Modificazioni alle leggi di bollo, registro ed ipoteche, per favorire l'attività cooperativistica » (443);

**OLMINI, CURTI IVANO, ARMAROLI, FORTUNA, SPALLONE, FERRI GIANCARLO, RAFFAELLI e AVOLIO:** « Provvedimenti a favore della cooperazione » (3365);

**ERMINI e MARTINO GAETANO:** « Promozione alla qualifica di direttore amministrativo di seconda classe del ruolo del personale di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione universitaria » (3423).

**Svolgimento di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Cruciani, ai ministri della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni, « per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in seguito alle proteste di ogni parte d'Italia per le due puntate televisive « san Francesco di Assisi » la cui aggettivazione materiale, espressa nelle sequenze televisive di nessuna individualità storica, pone le due trasmissioni al di fuori del pensiero e dell'azione storica e spirituale del primo dei santi italiani e del mondo. La trasmissione ha avvilito l'attesa di grazia e di fede cristiana che ogni credente porta al Santo di Assisi. Per sapere

come e perché si sia potuto, nell'ambito televisivo, allestire e concretare una trasmissione che, per le stesse personalità dei realizzatori, denuncia l'eretico e blasfemo indirizzo di una rievocazione non volta a riproporre la grandiosità storica e religiosa di san Francesco, ma a caratterizzarne, con fantasiosità di iniziative, aspetti e atteggiamenti per darne un'interpretazione a sfondo socialpolitico. Per conoscere, infine, se ritengono lecito, strumentalizzando perfino i santi, interpretati da personaggi notoriamente anticattolici, colpire attraverso un servizio di Stato la fede dei cittadini » (4022).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di rispondere.

**MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Rispondo anche per conto del ministro della pubblica istruzione.

La trasmissione di cui trattasi ha riscosso sulla stampa italiana, insieme con alcuni dissensi (ai quali non ho difficoltà ad aggiungere il mio) un numero molto più notevole di consensi. Il programma è stato recensito con particolare favore da autorevoli periodici cattolici, quali l'*Osservatore Romano* e l'*Avvenire d'Italia*.

Sull'argomento l'*Osservatore Romano* ha, infatti, scritto: « Questa biografia moderna, ma non modernistica, che torna ad illustrare ed a proporre la vita di Francesco d'Assisi agli uomini d'oggi, senza tradire il senso della realtà storica e ambientale in cui essa si colloca, dimostra una volta di più quel che è possibile fare attraverso il cinema, quando esistono uomini in grado di percepire l'essenza più intima dei valori cristiani ».

L'*Avvenire d'Italia* ha, invece, definito « improponibili » alcune critiche rivolte alla impostazione del programma, affermando che i criteri di realizzazione dell'opera si possono considerare ispirati ai principi evangelici ed ai postulati della Chiesa, oltre che al testamento spirituale del santo.

Sulla *Stampa* di Torino, lo storico Salvatorelli ha scritto, a propria volta, il 9 maggio scorso, che una fioritura di studi recenti su san Francesco, coincidente con la rappresentazione televisiva, gli ha fatto porre questo interrogativo: « Saremmo noi all'inizio di una reviviscenza di francescanismo culturale e morale? ».

Il Terzo ordine francescano, riferendosi alle critiche, analoghe a quelle dell'onorevole

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1966

interrogante, espresse sulla trasmissione in parola dall'Unione internazionale francescana, ha dichiarato che « detta unione non ha nulla a che vedere con l'organizzazione nazionale ed internazionale del Terzo ordine francescano, dipendente dalle quattro famiglie francescane del Primo ordine, canonicamente riconosciute dalla Chiesa. I padri commissari del Terzo ordine tengono inoltre a dichiarare che per la valutazione artistica e religiosa del film in questione condividono il giudizio positivo espresso dalla stampa cattolica ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cruciani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**CRUCIANI.** Direi quasi di potermi dichiarare soddisfatto. Avevo chiesto notizie al Governo ed esso è autorevolmente rappresentato dall'onorevole Mazza, il quale ha ammesso di essere fra coloro che dissentono. Questo mi fa piacere, perché la stampa, i cui testi l'onorevole sottosegretario ha riferito, non sono il Governo; ed anche se è vero che molta stampa non ha parlato in modo negativo della trasmissione, altrettanto non è stato fatto da altra e non meno qualificata e seria stampa, soprattutto da quella che è espressione di certo mondo cattolico e soprattutto del mondo francescano.

L'onorevole Mazza si è limitato a troppo poco, direi, nel rispondermi su un argomento così importante (ed è per questo che avevo rivolto l'interrogazione anche al ministro della pubblica istruzione) per la funzione che ha la televisione nella preparazione e divulgazione di certe impostazioni.

Certo, onorevole Mazza, se avessi presentato questa interrogazione in questi giorni, mi avreste potuto chiamare fantasma superato, patriottardo cattolico; ma questa interrogazione è stata presentata quattro mesi fa, quando alla televisione non erano ancora accadute certe cose in virtù delle quali gli uomini che vengono a difendere certe posizioni di principio, in materia di religione, di patria, di famiglia sono oggi classificati in quel mondo di fantasmi che io prima dicevo.

È vero che quattro mesi fa era già arrivato Villy De Luca alla televisione italiana a dare una certa impostazione, ad imbonire e ad offendere i telespettatori. Ed erano anche ritornate alla televisione italiana certe donne, certe attrici di facili costumi in situazioni familiari più o meno regolari. Ma non eravamo ancora arrivati a certe trasmissioni che in questi quattro mesi hanno qualificato la situazione in modo tale che io sono certamente

un superato con queste interrogazioni. Onorevole sottosegretario, il suo Ministero, che ha compiti di vigilanza sulla televisione, avrà certamente assistito alla trasmissione sulla campagna del 1935 in Africa, avrà naturalmente seguito la trasmissione sulla guerra civile in Spagna del 1936, e avrà visto anche la trasmissione, dedicata tra l'altro ai bambini, durante la quale il Vittoriano è stato trasformato in una macchina da scrivere, ridicolizzando quello che rappresenta l'espressione del più alto sentimento nazionale.

Abbiamo avuto anche, in questo periodo, un rincrudirsi di falsi storici e anche di una certa propaganda, di una certa apologia dell'assassinio. Chi ha visto le trasmissioni di quelle due campagne a cui ho prima accennato dovrà riconoscere che di questo si tratta: di apologia dell'assassinio di nostri fratelli, di nostri padri, la cui responsabilità ricade su persone viventi, molte delle quali presenti anche in questo Parlamento, anche se si sono dimenticate di aver partecipato nel nome d'Italia a determinati fatti.

Ma quello che noi non riusciamo a capire, onorevole sottosegretario, è perché si faccia questo, a che giovi, a che serva mettere in onda trasmissioni di questo genere, che riescono tra l'altro a raccogliere la quasi unanimità, come ella ha detto, dei dissensi persino della stampa.

**MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Io ho detto esattamente il contrario: che vi sono stati pochi dissensi, tra i quali il mio, e molti consensi. E tra i consensi le ho citato quello dell'*Osservatore Romano*, dell'*Avvenire d'Italia* e del Terzo ordine francescano. Ella, invece, capovolge quello che io ho detto: ella sta facendo l'enciclopedia di tutte le critiche alla televisione e dal punto di vista etico e dal punto di vista dello spettacolo.

**CRUCIANI.** L'unico dissenso che per me conta è quello del Governo, il quale è ora rappresentato da lei.

**MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Non è del Governo: è della mia modestissima persona di teleutente, che, come lei, san Francesco era abituato a vederlo in un'altra maniera.

**CRUCIANI.** Non in un'altra maniera: nell'unica maniera in cui san Francesco è, stato ed è.

**MAZZA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** San Francesco

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1966

è tale santo che non si preoccupa delle trasmissioni televisive. (*Commenti*).

CRUCIANI. San Francesco non se ne preoccupa: ce ne preoccupiamo noi.

Onorevole sottosegretario io sono umbro, sono deputato anche di Assisi, ho vissuto quello che è accaduto in questi giorni; ella conosce gli attori che hanno fatto quella trasmissione? Molti di essi sono noti assassini, assolti soltanto perché i reati erano stati commessi naturalmente in un certo periodo storico. E tutto questo non conta niente? Non significa niente presentare la trasmissione proprio con queste persone che in quella regione sono notissime? Non significa niente aver chiamato questi banditi ad interpretare san Francesco? Questo naturalmente io non l'ho scritto nell'interrogazione, perché da un po' di tempo nelle interrogazioni certe cose non si possono più scrivere, ma ella, onorevole sottosegretario, si sarà reso conto che san Francesco è stato presentato come un propagandista di partito impegnato. (*Interruzione del Sottosegretario Mazza*).

Più che insoddisfatto, dunque, sono meravigliato che un Governo, sia pure di centro-sinistra, sia costretto, per rimanere nell'ambito dell'assonanza della sua maggioranza, a dare risposte di questo genere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Scarlato, al ministro delle poste e delle telecomunicazioni, « per conoscere se ritenga opportuno ed urgente rivedere la decisione già presa dal Ministero di non trasformare l'attuale ricevitoria postale di Casalvelino Marina (Salerno) in agenzia postale e telegrafica. La mancata trasformazione continua a produrre diffuso disagio tra la popolazione locale e quella turistica, anche perché contrasta nettamente con la politica di sviluppo turistico perseguita dagli organi provinciali responsabili. Né il provvedimento del Ministero può essere giustificato dallo scarso traffico postale e dall'esiguo numero degli abitanti, elementi evidentemente alterati, in quanto consta che, specie nel periodo estivo, la popolazione di quel centro risulta triplicata in seguito all'afflusso di villeggianti, senza contare che è aperto tutto l'anno il *camping* internazionale « Tortorella », frequentato da turisti stranieri. Inoltre va tenuto conto anche dello sviluppo delle attività artigianali e commerciali che da qualche anno hanno registrato un sensibile incremento, per cui l'attuale ricevitoria è del tutto insufficiente rispetto alle esigenze di quel centro turistico » (4035).

Poiché l'onorevole Scarlato non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Zugno, Prearo e Armani, ai ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, « per conoscere quali provvedimenti intendano adottare con urgenza per riequilibrare il mercato delle uova e del pollame i cui prezzi sono scesi a livelli decisamente antieconomici e che scoraggiano lo sviluppo e l'ammodernamento delle necessarie attrezzature. Rilevano gli interroganti che troppo frequenti e gravi sono le crisi del settore per dare agli allevatori quella possibilità di programmare investimenti e soprattutto di ammortizzare impianti come richiesto per una normalizzazione degli allevamenti avicoli » (3973);

De Marzi, Mattarelli, Laforgia, Girardin, Zugno, Armani e Sabatini, ai ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, « per conoscere quali urgentissimi provvedimenti intendano prendere per sanare la nuova gravissima crisi che si è abbattuta sull'avicoltura italiana che ha segnato, in un periodo di grande consumo come quello attuale, prezzi alla produzione di 200 lire al chilogrammo, causando reazioni che possono diventare pericolose. Gli interroganti chiedono anche se questi sintomi di crisi erano almeno previsti dall'Istituto ricerche di mercato e propongono una conferenza presso i ministeri di tutte le categorie interessate per discutere a fondo il problema di queste ricorrenti crisi del settore, che sono in contrasto con ogni ragione economica ed avvilito proprio coloro che hanno avuto maggior coraggio nella conversione ed industrializzazione dell'agricoltura » (4123);

Lusoli, Ognibene, Vespignani, Curti Ivano, Zoboli e Angelini, ai ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, « per sapere se siano a conoscenza dello stato di forte tensione esistente nella categoria degli allevatori agricoli per il perdurare della grave crisi di mercato che, se non superata urgentemente, avrà delle conseguenze disastrose per i numerosi piccoli e medi allevatori. comprometterà il patrimonio avicolo nazionale e determinerà situazioni gravissime nelle zone ove l'avicoltura costituisce una importante componente dell'economia locale. Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se i ministri interrogati ritengano, valendosi di

tutti i mezzi a disposizione, istituire immediatamente l'ammasso volontario per la carne di pollo e per le uova, nonché promuovere ogni possibile azione tendente a favorire l'exportazione e a incrementare i consumi interni » (4221).

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di rispondere.

**SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** La flessione dei prezzi dei prodotti avicoli, manifestatasi a partire dalla seconda quindicina del mese di aprile, si è protratta, come è noto, anche per il restante periodo primaverile. Successivamente, però, il mercato, in concomitanza con il previsto aumento dei consumi nella stagione estiva, ha registrato una evoluzione dei prezzi verso livelli che possono considerarsi normali.

Ancora una volta le cause che hanno determinato l'accennata flessione di prezzi sono state originate da una elevata offerta di prodotto nazionale in conseguenza di una eccessiva intensificazione dell'allevamento. Per la verità, l'Istituto per le ricerche di mercato, per mezzo dell'apposito bollettino di informazioni sull'andamento della produzione avicola e sulle relative prospettive di mercato (bollettino che, come è noto, è pubblicato quindicinalmente sin dal dicembre 1965 per iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, appunto allo scopo di acquisire notizie sulle tendenze di mercato e di orientare tempestivamente gli avicoltori nelle scelte economiche di produzione), non aveva mancato di segnalare i sintomi della crisi e di indicare le misure atte a prevenirla: ridimensionare cioè la produzione del pollame nell'ordine di circa il 10 per cento e orientarla verso un equilibrato approvvigionamento del consumo, appunto per evitare il ripetersi di produzioni cosiddette « ad onda » che sono alla base delle cicliche perturbazioni.

Le stesse considerazioni sono state svolte in occasione delle periodiche riunioni presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'indagine mensile sull'andamento delle incubazioni e della produzione e destinazione dei pulcini di un giorno; e a tali conclusioni si è giunti nella riunione del 25 giugno 1966, alla quale hanno partecipato rappresentanti sia delle categorie professionali sia dei diversi ministeri interessati al settore avicolo. Perciò le ricorrenti crisi del settore potranno essere almeno in parte contenute se le incubazioni saranno regolate in relazione all'evolversi dei

consumi, la qual cosa potrà ora essere facilitata dalle norme sulla produzione avicola di cui alla legge 13 maggio 1966, entrata in vigore il 10 agosto 1966.

E da escludere, comunque, che la situazione lamentata possa essere attribuita ai consumi — che risultano in continua espansione — ovvero alla concorrenzialità del prodotto estero, dato che le importazioni sia di pollame sia di uova sono andate sempre diminuendo, fino a raggiungere entità trascurabili, specie se rapportate alle attuali dimensioni della nostra produzione, di cui esse rappresentano appena il 3,8 per cento.

D'altra parte, secondo le rilevazioni statistiche, le importazioni dai paesi terzi — dai quali proviene la maggior parte dei prodotti avicoli — non presentano attualmente vantaggi perché la regolamentazione comunitaria del settore prevede, come è noto, una completa protezione del mercato interno, attraverso il regime cosiddetto dei prelievi e dei supplementi di prelievo. Recentemente detti prelievi e supplementi di prelievo sono stati revisionati al fine di renderli idonei a svolgere la loro funzione protettiva nell'attuale situazione. Il sistema applicato ha offerto concrete possibilità di tutela della produzione nazionale, consentendo al nostro paese di affacciarsi anche come paese esportatore, tanto che nel 1965, per la prima volta, siamo riusciti ad esportare pollame ed uova per circa un miliardo di lire.

Circa la richiesta formulata nella interrogazione dell'onorevole Lusoli di promuovere ogni possibile azione per favorire le esportazioni dei prodotti avicoli, giova rammentare che, in base alla regolamentazione comunitaria in vigore, l'esportazione verso i paesi terzi è già ammessa al beneficio della restituzione. L'ammontare di questa è, come è noto, pari a quello del prelievo riscosso all'atto dell'importazione dei prodotti stessi provenienti dai paesi terzi, maggiorato di un importo supplementare, a norma dell'articolo 8 dei regolamenti n. 21/64 e n. 22/64.

Comunico che attualmente è in corso di esame presso i competenti organi comunitari una proposta di regolamento per prorogare al 30 giugno 1967 le disposizioni relative all'accennato supplemento della restituzione.

In proposito va rilevato inoltre che le possibilità di restituzione previste dai regolamenti comunitari hanno avuto applicazione in Italia con il decreto del Ministero delle finanze 2 febbraio 1965 e che è in corso una iniziativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste intesa ad estendere tale beneficio

alle esportazioni di uova da cova e di pulcini di un giorno, beneficio che è già in atto per le uova da consumo e per il pollame.

Circa l'ammasso volontario del pollame, proposto esso pure nella interrogazione dell'onorevole Lusoli, rammento che l'attuale regolamentazione comunitaria non consente di effettuare nell'ambito della comunità interventi del genere.

Relativamente, infine, alla invocata azione per favorire un ulteriore incremento dei consumi interni della carne di pollo, posso assicurare che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite dei dipendenti servizi dell'alimentazione, ha svolto e svolge attività intesa a diffondere la conoscenza degli alti valori nutritivi delle carni in genere — compresa quindi quella di pollo — e l'importanza che esse assumono nella alimentazione. Tale attività si è concretata con l'esposizione di mostre intitolate alla « importanza alimentare delle carni », allestite presso le più importanti manifestazioni fieristiche nazionali (quali quelle di Foggia, Bari, Palermo, Napoli) e si è concretata altresì nella diffusione dell'opuscolo divulgativo *Parliamo delle carni*, distribuito nelle scuole di ordine primario e medio inferiore, nel quale, per la carne di pollo, è stata sottolineata la convenienza economica derivante dal suo costo più basso in confronto di quello delle altre carni.

Per completezza, debbo ugualmente aggiungere che è attualmente allo studio la possibilità di iniziative per un'azione di propaganda, da svolgersi compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per incoraggiare un maggior consumo delle uova.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Armani, cofirmatario dell'interrogazione Zugno, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ARMANI.** Devo francamente dire che la risposta del sottosegretario, che parzialmente mi sodisfa, ha un vizio di origine. Avevamo presentato l'interrogazione molti mesi fa, quando la situazione era veramente seria e drammatica, in quanto si dovevano vendere le uova a 8-10 lire l'uno. La risposta ci viene data quando il fatto è superato.

La parzialità della mia soddisfazione si riferisce però anche ad un altro fatto. È ben vero che il problema avicolo è all'esame dei Ministeri dell'agricoltura e del commercio con l'estero, è ben vero che abbiamo necessità in taluni momenti di importare anche uova, ma è altrettanto vero (il sottose-

gretario me lo insegna) che queste importazioni devono essere regolate nel tempo, cioè devono essere fatte nel momento in cui in Italia c'è carenza di prodotto. Altrimenti si mortifica il mercato e si avvilisce l'impegno degli allevatori di pollame ad affrontare questo delicatissimo e importante problema, perché spesso — trattandosi di pulcini, di uova e di galline — viene praticamente ridicolizzato questo tipo di allevamento che, invece, ha importanza notevolissima nell'economia agricola in generale del paese. Nella mia provincia, per esempio, il prodotto avicolo è pari al ricavato che si ottiene da tutto il prodotto cerealicolo, e la mia è una provincia cerealicola notevolissima.

Quindi, nel dichiararmi parzialmente soddisfatto, prego vivamente il Ministero dell'agricoltura di compiere ogni sforzo per evitare la instabilità del prezzo. Non è tanto questione delle due o cinque lire in più per uovo, quanto — invece — di avere la certezza che questo prodotto, che è importante, possa avere una continuità, che non vi siano sbalzi enormi che mortificano veramente gli sforzi che da parte dei produttori vengono fatti. Si stanno affrontando problemi di ammodernamento delle imprese e delle attrezzature, ma come si fa ad ammortizzare se non vi è certezza di un ricavo proporzionato alle spese di produzione di questo così importante alimento?

Ecco quindi la ragione della mia soltanto parziale soddisfazione e la preghiera vivissima che si affronti, con impegno pari a quello con cui si affronta tutto il problema della zootecnia, anche questo particolare settore della avicoltura. Grazie.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mattarelli, cofirmatario dell'interrogazione De Marzi, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MATTARELLI.** Mi associo in parte alle dichiarazioni del collega Armani su un tema che evidentemente oggi non presenta i caratteri di drammaticità che aveva quando presentammo l'interrogazione. Tuttavia non mi sembra inutile che il problema venga posto all'ordine del giorno del Parlamento, perché, purtroppo, noi paventiamo che queste crisi siano ricorrenti.

La mia speranza, di fronte ai propositi manifestati dal Governo, è che possa essere intensificata l'azione volta a regolamentare il mercato. Ho l'impressione che, al di là delle considerazioni fatte dal sottosegretario, più che ad una crisi di superproduzione ci si trovi piuttosto di fronte a gravi turbative del mercato. Infatti, se si trattasse soltanto di

una semplice riduzione dei prezzi alla produzione, questa riduzione si dovrebbe normalmente ripercuotere sia pure a distanza di tempo, anche sui prezzi al minuto, cosa che invece non si è verificata durante questi lunghi periodi di crisi.

Ecco perché, anche a nome degli altri colleghi presentatori dell'interrogazione, insisto affinché possa aver luogo, al livello dei vari ministeri interessati, compreso anche quello dell'industria e commercio, che ha una competenza specifica nel campo della distribuzione, la conferenza nazionale di cui si è parlato per discutere a fondo questo problema che è molto importante per la vita economica di diverse zone d'Italia.

Affinché il Parlamento possa rendersi conto con esattezza dell'importanza del mondo avicolo, forse è opportuno precisare che l'attività svolta in questo settore è stata in grado di risolvere la gravissima crisi agricola che si era determinata in vaste zone collinari e montane della Romagna. Se non cerchiamo di tutelare in qualche modo i coraggiosi che hanno saputo riconvertire e industrializzare l'agricoltura con sacrifici enormi, si rischia di gettare ancora una volta in una situazione difficilissima vaste zone che oggi, poiché le cose vanno bene, contribuiscono largamente a rendere il nostro paese meno tributario dell'estero, a differenza di quanto avveniva in passato, in ordine al fabbisogno nazionale di carni.

Auspico quindi una maggiore presa di coscienza da parte del Parlamento e del Governo di questo problema che oggi, anche dal punto di vista quantitativo, rappresenta una voce importante della nostra economia.

Approfitto dell'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di giungere ad una decisione in merito al problema della restituzione dell'IGE all'esportazione. Mi sembra che ormai anche i competenti organi della CEE abbiano già espresso il parere favorevole e tutto si ridurrebbe quindi a rendere operante una decisione già presa dal Consiglio dei ministri della Comunità circa un anno fa.

Noi insistiamo su questo punto non tanto nei confronti del Governo quanto nei confronti del Parlamento affinché possano venire al più presto in discussione alcuni provvedimenti di legge che riguardano tra l'altro la natura giuridica dell'allevatore, la cui incertezza oggi crea confusione e difficoltà soprattutto dal punto di vista fiscale.

Con queste considerazioni mi dichiaro, vorrei dire, abbastanza soddisfatto delle di-

chiarazioni dell'onorevole sottosegretario, che ringrazio.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lusoli non è presente, si intende che abbia rinunciato alla replica.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### **Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (3130).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Almirante. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Borsari. Ne ha facoltà.

BORSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, alla elaborazione del quale il nostro gruppo ha partecipato e contribuito, ha logicamente il nostro consenso. Questo, anche se avremmo preferito e ritenuto più giusto che fossero state accolte alcune nostre indicazioni che mi riservo di precisare più avanti; e ciò dico non tanto per riproporre in questa sede una revisione del testo concordato, quanto perché desideriamo che la nostra posizione risulti meglio definita.

Dirò subito che concordo pienamente con quanto è affermato all'inizio della relazione illustrativa del provvedimento nel testo elaborato dalla Commissione. In altri termini ritengo sia giusto dire che la legge elettorale e le leggi elettorali nel loro insieme sono di una importanza fondamentale in quanto normative e garanti della vita democratica del nostro paese. Il loro contenuto, indubbiamente, è qualificante ai fini di assicurare e di garantire la libera espressione della volontà popolare e quindi il pubblico orientamento politico. Esse devono essere tali da garantire che le assemblee elettive a tutti i livelli siano il riflesso dell'orientamento e della volontà dei cittadini. Bisogna d'altra parte evitare interferenze che ne possano alterare questo carattere e questo dato fondamentale.

Ciò non è tutto per quanto riguarda il libero svolgimento della vita democratica, ma è di certo una delle condizioni essenziali. Anche,

naturalmente, se resta poi il problema di garantire, adeguando i nostri istituti all'ordinamento che la Carta costituzionale statuisce, che la volontà e gli orientamenti stessi che si formano nelle assemblee elettive, possano attuarsi e concretizzarsi in precisi atti di amministrazione e di Governo senza subire alterazione o distorsione alcuna per l'intervento di forze che siano estranee alle assemblee stesse e quindi agli interessi e ai modi di vedere che le comunità e assemblee rappresentative esprimono.

Ma, ritornando all'oggetto del provvedimento in esame, dirò che, per il libero esprimersi della volontà dei cittadini e il formarsi delle assemblee rappresentative, assume valore primario il contenzioso elettorale. È indubbio — ed è giusto rilevarlo — che data questa delicatezza ed importanza della materia, si sia voluto e sia stato possibile il verificarsi di uno sforzo comune e di un accordo di tutte le forze politiche che, in eguale collaborazione, diedero forma e contenuto al nostro ordinamento repubblicano con i lavori della Costituente.

Questo, a mio avviso, è un fatto di alto valore politico e di costume democratico che sarebbe giusto divenisse un elemento costante, al di là del formarsi e dell'avvicinarsi delle maggioranze e delle minoranze di governo; voglio dire cioè che sarebbe interessante che si verificasse la possibilità di collaborazione tra le forze, che furono le protagoniste del movimento e dell'opera che portò alla nascita dell'ordinamento costituzionale e repubblicano, ogniqualvolta si tratti di dare attuazione agli istituti e alle norme che interessano l'edificazione e il compimento del nuovo Stato.

Questo ho voluto premettere non soltanto per motivare le ragioni della nostra collaborazione e della nostra adesione, ma per formulare e auspicare che il metodo seguito in questa circostanza divenga prassi costante.

In ordine e in merito al provvedimento, facendo riferimento ad alcune riserve che ho accennato all'inizio del mio intervento e che manteniamo nonostante il voto favorevole, dirò che avremmo preferito che non fosse tolto il potere giurisdizionale di prima istanza ai consigli comunali. Riteniamo che le prerogative delle assemblee elettive debbano essere rafforzate, estese e garantite.

Tra l'altro, la sentenza della Corte costituzionale non ha posto il problema in tali termini. Letta attentamente quella sentenza non mette in discussione l'attribuzione del potere giurisdizionale alle assemblee comu-

nali e provinciali: pone invece, a mio avviso, una questione di garanzie nello svolgimento dei procedimenti.

Ora è evidente che noi avremmo potuto risovere il problema limitandoci a fissare quelle misure di garanzia che erano richieste e che per altro, a nostro avviso, sono necessarie. Si poteva cioè, ad esempio, stabilire che, per decidere in materia di contenzioso elettorale, dovesse essere necessaria la formazione di una maggioranza qualificata; si poteva prevedere, ancora, la non partecipazione al voto di eventuali membri dell'assemblea, interessati al giudizio; si poteva, d'altro canto, garantire la possibilità alla controparte di essere sentita, di farsi rappresentare.

Inoltre noi riteniamo fosse opportuno anche in questo caso evitare che prevalesse una tendenza mirante ad ottenere che sulla formazione delle assemblee elettive possa in qualche modo interferire il sindacato di organi, di poteri o di istanze che sono esterni, estranei alle assemblee medesime.

Dicevo all'inizio che noi, comunque, nonostante avessimo preferito quanto ho sopra indicato, abbiamo accettato questo provvedimento, anche perché se è vero che si è sacrificato un potere delle assemblee elettive, comunali e provinciali, d'altro canto si è raggiunto un importante risultato positivo. Infatti, tenendo presente la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale per quanto riguarda la legittimità di organismi quali i consigli di prefettura e le giunte provinciali amministrative, specie in sede giurisdizionale, si è constatata la opportunità di spogliare della competenza in materia di contenzioso elettorale la giunta provinciale amministrativa che non solo è estranea all'ordinamento previsto dalla Costituzione, ma che, per la sua origine e composizione, non è tale da offrire al collegio le garanzie di indipendenza di giudizio necessarie.

Il deferimento della competenza alla magistratura ordinaria, per i casi di eleggibilità (tribunale, corte d'appello, Cassazione), e alle istituende sezioni per il contenzioso elettorale dei tribunali amministrativi regionali, per i casi relativi alle operazioni elettorali, ci sembra che costituisca una discreta sistemazione ed un riordino del contenzioso elettorale.

L'istituzione della sopra accennata sezione per il contenzioso elettorale ci sembra poi importante sia come primo passo verso l'attuazione dei tribunali amministrativi sia come avvio dell'attuazione degli istituti dell'ordinamento regionale. L'unico neo che queste inno-

vazioni presentano è dato dal fatto che a presiedere l'istituenda sezione è chiamato un funzionario del Ministero dell'interno anziché un magistrato come noi avevamo proposto.

È importante comunque che si sia stabilito che il funzionario, designato alla carica di presidente del collegio, sia posto fuori ruolo e quindi sottratto al rapporto di subordinazione gerarchica verso l'autorità ministeriale. Per questi motivi che ho brevemente richiamato noi riteniamo di poter dare la nostra approvazione al provvedimento e di poter formulare un voto per la sua sollecita e definitiva approvazione.

Ciò si rende necessario al fine di risolvere la numerosa serie di casi pendenti in materia di contenzioso elettorale e di consentire così il libero svolgimento della vita e dell'attività di molte assemblee comunali e provinciali. Ci preme infine ricordare l'esigenza che il Parlamento affronti con urgenza la grossa questione dell'adeguamento alla Costituzione di tutto il sistema che riguarda gli organi di tutela e di controllo sugli enti locale e i loro atti.

Come dicevo, sentenze della Corte costituzionale, prese di posizione del Consiglio di Stato, le conclusioni a cui si è giunti in tanta parte della dottrina su questa materia hanno messo in luce come la sopravvivenza degli attuali organi di tutela e dell'attuale sistema dei controlli costituiscono una realtà al di fuori del nostro ordinamento, in antitesi con i principi e la prassi voluta dalla Costituzione.

È pertanto necessario, a nostro avviso, che il Parlamento, con la collaborazione del Governo, proceda sollecitamente all'eliminazione di tutti questi elementi che sono estranei al regime costituzionale; e che si proceda finalmente all'attuazione di quegli istituti che devono garantire e rendere effettive le autonomie locali, autonomie che rappresentano un pilastro fondamentale dello stesso nostro sistema democratico e repubblicano.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bisantis.

**BISANTIS, Relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta, riservandomi in sede di svolgimento degli emendamenti di fare alcune precisazioni che ritengo utili al fine della più agevole approvazione della legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965, ha dichiarato — in riferimento all'articolo 108, secondo comma, della Costituzione — l'illegittimità costituzionale degli articoli 82 e 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché dell'articolo 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136, esclusivamente nelle parti che riguardano i consigli comunali.

La Corte ha dichiarato inoltre, a norma dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli articoli 84 del predetto testo unico e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole « il consiglio comunale », nonché dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, per quanto concerne l'attribuzione ai consigli provinciali, in materia di contenzioso elettorale, di una competenza analoga a quella dei consigli comunali. Pertanto, si rese necessario e urgente procedere alla emanazione delle indispensabili norme di modifica per colmare la lacuna legislativa verificatasi a seguito dell'anzidetta decisione della Corte costituzionale.

In proposito, credo sia opportuno ricordare che, a norma dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, la competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie in materia di eleggibilità a consigliere comunale era attribuita, in prima istanza, al consiglio comunale, in seconda istanza, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, in terza e quarta istanza, alla corte di appello e alla Suprema Corte di cassazione. Ai sensi dell'articolo 83 del testo unico medesimo, invece, la competenza a conoscere dei ricorsi contro le operazioni elettorali per la elezione dei consiglieri comunali era attribuita, in prima istanza, al consiglio comunale, in seconda istanza, alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e, in terza istanza, al Consiglio di Stato. In virtù, poi, del richiamo contenuto al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, le cennate disposizioni venivano estese anche ai consigli provinciali.

Indubbiamente, era singolare il fatto che i consigli comunali e provinciali, nonostante la loro natura amministrativa, venivano chiamati a svolgere funzioni giurisdizionali in materia elettorale secondo norme che deviano dai criteri generali del sistema processuale italiano. E infatti, fin dal principio, non mancarono rilievi in ordine a una disciplina che appariva per più versi foriera di inconvenienti, che si appalesarono fin dalle prime applicazioni.

Per altro, la Corte costituzionale aveva sempre ritenuto infondate tutte le eccezioni di incostituzionalità dei cennati articoli 82 e 83 del testo unico n. 570, argomentando che si era in presenza di una giurisdizione speciale di antica tradizione e che le denunciate deviazioni dai principi generali, più che contraddire la natura giurisdizionale delle predette funzioni attribuite ai consigli comunali e provinciali, qualificavano in senso speciale la giurisdizione stessa; e soltanto con la citata sentenza n. 93 del 27 dicembre 1965 è pervenuta a diverso avviso e ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che regolano il contenzioso elettorale nelle parti che riguardano sia i consigli provinciali sia quelli comunali, perché in contrasto con l'articolo 108, secondo comma, della Costituzione.

Al fine di ovviare alla lacuna legislativa verificatasi, il ministro dell'interno, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, predisponne e presentava al Senato della Repubblica, in data 4 aprile 1966, un disegno di legge contenente modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo. Il Senato approvava in data 4 maggio 1966 il disegno di legge, senza emendamenti, in un unico testo contenente analogo progetto di legge presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi.

Per altro, la Commissione affari costituzionali della Camera ebbe ad esprimere talune perplessità circa la costituzionalità dell'attribuzione del contenzioso elettorale alla giunta provinciale amministrativa. A tale riguardo va anche ricordato che le perplessità di cui si tratta si erano maggiormente accentuate a seguito di un'ulteriore pronuncia della Corte costituzionale, successiva alla presentazione del disegno di legge. La Corte, con sentenza del 17 maggio 1966, nel dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme che concernono i giudizi di responsabilità contabile dinanzi ai consigli di prefettura, rilevava fra l'altro la mancanza di imparzialità e di indipendenza dei giudici, i quali si trovavano in posizione di dipendenza gerarchica dal potere esecutivo. Analogo rilievo si era indotti

a fare per la maggior parte dei componenti della giunta provinciale amministrativa, organo speciale di giurisdizione amministrativa.

Onorevoli colleghi, come vi è noto, il Comitato ristretto prima e la II Commissione plenaria successivamente hanno adottato una diversa soluzione del problema, discostandosi dal sistema seguito in un primo tempo dal Governo nel disegno di legge già approvato dal Senato. Tale diversa soluzione si concreta in una serie di emendamenti che innovano profondamente il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e sul cui contenuto non vi è dubbio che il Governo concorda, sia pure con qualche piccolo rilievo di esclusivo ordine tecnico e formale, che in seguito esporrò. D'altra parte, il Governo ha sempre seguito con doverosa considerazione i lavori del Comitato ristretto e della Commissione, e debbo dare atto ai componenti degli stessi di un approfondimento veramente eccezionale di tutti i problemi connessi con questa delicata materia e di cui la relazione scritta, del collega onorevole Bisantis, è un documento di alto pregio sia per le argomentazioni, sia per le soluzioni che sono state raggiunte. Dai lavori il Governo ha tratto il convincimento che la soluzione adottata e che viene sottoposta ora al vostro esame è quella che più compiutamente risolve il problema creatosi a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale.

Devo pregare soltanto questa Assemblea di voler tenere presente che il vuoto legislativo venutosi a determinare da vari mesi deve essere colmato al più presto, in quanto numerosi sono i ricorsi giacenti in una materia particolarmente delicata, come è quella elettorale, e in attesa quindi di essere definiti in base alle norme che andremo ad emanare. Mi associo quindi al voto della Commissione affinché il disegno di legge che ora viene sottoposto al vostro esame venga, pure con gli emendamenti esclusivamente formali e tecnici di cui dirò, sollecitamente approvato.

Ritengo di dover sottolineare che in una materia particolarmente delicata e di grande rilievo politico noi abbiamo intorno a questo disegno di legge l'unanime consenso di tutti i gruppi parlamentari della Camera. Credo che questo aspetto sia da rilevare, perché le leggi elettorali e tutto il sistema elettorale sono una delle più alte garanzie di una effettiva e reale democrazia politica nel nostro paese.

SULLO, *Presidente della Commissione.*  
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Presidente della Commissione*. Chiedo una breve sospensione della seduta per un opportuno esame preventivo degli emendamenti annunziati dal rappresentante del Governo e il loro eventuale coordinamento con il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12,5).

SULLO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Presidente della Commissione*. Il Comitato dei nove si è riunito per esaminare gli emendamenti che sono stati presentati al disegno di legge. Sarà compito del relatore onorevole Bisantis riferire in merito. Comunque, dopo l'intervento dell'onorevole sottosegretario, mi preme fare alcune dichiarazioni di carattere preliminare, a nome della Commissione tutta.

Quanto il dibattito sul disegno di legge è stato in aula breve e limitato, tanto è stato approfondito in Commissione. Non abbiamo dimenticato che per questo tipo di leggi, le leggi elettorali, il procedimento più corretto, dal punto di vista costituzionale, è l'esame da parte dell'Assemblea, ma abbiamo voluto preparare il dibattito in aula attraverso una discussione seria e meticolosa in Commissione, discussione alla quale tutti i gruppi hanno partecipato dando il loro contributo.

Il provvedimento è molto importante: in primo luogo, perché tocca problemi costituzionali, che sono stati esaminati con cura dalla Corte costituzionale; in secondo luogo, perché si anticipa, almeno in parte, l'attuazione dell'articolo 125 della Costituzione, che prevede appunto organi di giustizia amministrativa di primo grado nelle regioni.

Siamo convinti che la nostra opera come Commissione potrà essere soggetta a censure (o critiche) di varia specie, soprattutto dal punto di vista tecnico. Sappiamo bene che l'elaborazione che abbiamo tentato potrà essere oggetto di ulteriore revisione legislativa nel tempo, o anche subito da parte dell'altro ramo del Parlamento. Siamo coscienti però di aver risposto ad un'aspirazione, ad una tendenza di questa Camera, e anche delle precedenti. Abbiamo cercato di comprenderne lo spirito delle decisioni della Corte costituzio-

nale e di attuare il più possibile la Costituzione.

Alcune affermazioni dell'onorevole Borsari in sede di discussione generale meritano di essere riprese. Non si può avere ad ogni costo l'unanimità nell'attuazione della Costituzione, ma credo che sia dovere del legislatore, tutte le volte che si tratti di provvedimenti che direttamente o indirettamente incidono sulla Costituzione, cercare il più ampio consenso dei diversi gruppi politici. L'unanimità o quasi su questo disegno di legge, che, come ho detto, anticipa l'attuazione dell'articolo 125 della Costituzione, ci è di conforto e di soddisfazione.

Ho voluto dire queste brevi parole per concordare con le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario Gaspari e per giustificare la nostra richiesta di sospensione, nel corso della quale abbiamo cercato, ancora una volta, di rettificare dal punto di vista tecnico alcuni articoli del testo con varianti piuttosto marginali.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DELFINO, *Segretario*, legge:

«L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

*Articolo 82.* — «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria, dalla giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla giunta provinciale amministrativa in sede di tutela deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugna-

tiva di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Il presidente del tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione deve essere poi depositata nella cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso da depositare in cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro ancora quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione.

Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, il tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in camera di consiglio, con sentenza che viene immediatamente pubblicata.

Qualora il collegio ritiene necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà ».

*Articolo 82/2.* — « Le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale possono essere impugnate con appello alla corte di appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilità. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della corte,

entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza appellata. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado ».

*Articolo 82/3.* — « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla corte di appello possono essere impuginate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di Cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

La sentenza è immediatamente pubblicata ».

BISANTIS, *Relatore.* Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti all'articolo 1 concordati in sede di Comitato dei 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore.* Un ulteriore esame delle norme delle quali discutiamo ha lasciato scorgere la opportunità di alcuni emendamenti, dei quali desidero dare ragione. All'articolo 82 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Commissione, la stessa Commissione ed il Comitato dei nove propongono l'aggiunta delle parole: « o da altro competente organo tutorio ».

Nella dizione originale dell'articolo 82 era stabilito che in via surrogatoria, quando il consiglio comunale o provinciale non decide, decide la giunta provinciale amministrativa. Poiché nelle regioni a statuto speciale non esiste la giunta provinciale amministrativa, ma esistono altri organi di tutela, si è ritenuto conveniente aggiungere la dizione: « o da altro competente organo tutorio ».

Allo stesso articolo 82, terzo comma, la Commissione propone l'aggiunta delle parole: « dalla comunicazione », là dove è stabilito un termine perentorio di dieci giorni

decorrente dalla data del provvedimento presidenziale. In un procedimento che ha luogo in sede giurisdizionale davanti al magistrato ordinario, e nel quale tutti i provvedimenti devono essere comunicati alle parti, va più propriamente stabilita la decorrenza di questo termine, che è perentorio, della comunicazione del provvedimento medesimo; comunicazione dalla cui data le leggi processuali, anche in altri casi, fanno decorrere termini di decadenza anche in tema di impugnazione: vedi, ad esempio, l'articolo 47 del codice di procedura civile in tema di procedimento per regolamento di competenza.

Allo stesso articolo 82, sesto comma, si propone di sostituire alle parole: « con sentenza che viene immediatamente pubblicata », le altre: « con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente ». Infatti il testo approvato dalla Commissione avrebbe potuto dar luogo a qualche dubbio attraverso la sua dizione originaria « la sentenza viene immediatamente pubblicata ». Sappiamo che a norma dell'articolo 183 del codice di procedura civile e dell'articolo 64 delle disposizioni di attuazione, la pubblicazione avviene mediante il deposito; sicché sarebbe potuto sorgere il dubbio che il tribunale, pronunciata la sentenza, dovesse curare l'immediata pubblicazione con l'immediato deposito dell'intero testo; il che avrebbe comportato serie difficoltà per i magistrati sul piano pratico. Ecco perché viene proposta la modifica nel senso che sia pubblicato il dispositivo mediante lettura in pubblica udienza, così come avviene per le sentenze penali a norma dell'articolo 472 del codice di procedura penale. Il testo integrale, come si sa, viene poi esteso e presentato entro un certo termine, e depositato in cancelleria con determinati effetti.

Alla fine dell'articolo 82 viene poi proposta la soppressione, sulla quale non possiamo non concordare, della parola « ancora », che appare superflua, e potrebbe anche dar luogo a discussioni da evitare per non complicare, anzi per semplificare il più possibile la non facile procedura del contenzioso elettorale.

Alla fine del penultimo comma di questo stesso articolo, e precisamente tra il sesto ed il settimo comma, è proposto un altro emendamento. Come abbiamo visto, in base all'emendamento in precedenza illustrato, il dispositivo viene immediatamente pubblicato e la sentenza viene invece poi depositata successivamente. Trattasi di aggiungere, subito dopo il precedente comma sostitutivo, altro comma del seguente tenore, e che avrà lo

scopo di regolamentare questo particolare: « La sentenza è depositata in cancelleria nei dieci giorni dalla data della decisione » (il termine normale della procedura civile è di 15 giorni, anche se non viene mai osservato) « e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco perché entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione del dispositivo nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale, che ne è il diretto responsabile ».

Si è inteso proporre l'aggiunta di siffatta norma perché il termine per l'impugnazione della sentenza decorre dalla notifica per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione; mentre decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione come sopra stabilita, per coloro che non hanno partecipato al giudizio. Rimane così attribuito al sindaco, e quindi al segretario comunale, che in base alla legge comunale e provinciale è il diretto responsabile delle pubblicazioni nell'albo pretorio, il preciso obbligo di provvedere a questa formalità, che è indispensabile ai fini della decorrenza del termine, come vedremo anche per altro emendamento successivo.

Connesso con tale emendamento, segue poi l'altro all'articolo 82/2; alla fine del secondo periodo del primo comma, si propone di aggiungere, dopo le parole « della sentenza appellata », le altre: « da parte di coloro per i quali è necessaria la notificazione; ed entro lo stesso termine, decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo pretorio del comune, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato ». Ho già spiegato i motivi che consigliano tale emendamento. Non si può non essere d'accordo nel precisare la decorrenza di questo termine, che è duplice, e cioè decorre dalla data della notificazione, ovvero dal termine finale della pubblicazione nell'albo pretorio, a seconda delle diverse situazioni che abbiamo già esaminato.

Al secondo comma dello stesso articolo 82/2, proponiamo di aggiungere, dopo le parole « dalla data » (del provvedimento presidenziale), le altre: « della comunicazione ». Questo perché è necessario stabilire la decorrenza del termine perentorio dalla data in cui le parti interessate hanno avuto notizia legale del provvedimento, attraverso la comunicazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« L'articolo 83 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

*Articolo 83.* — « Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, in ogni Regione è istituita la Sezione dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, alla quale sono deferite le controversie in materia di operazioni elettorali.

La sezione, che esercita funzioni di organo di giustizia amministrativa di primo grado, è composta di un presidente e di quattro componenti; ed ha sede, per ciascuna Regione, nella città nella quale è la Corte di appello, ovvero il tribunale, che si costituisce in ufficio elettorale regionale a termini dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Nulla è innovato in ordine alle disposizioni vigenti che riguardano la Regione della Valle d'Aosta.

Il presidente della sezione è scelto tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto. I quattro componenti vengono scelti, l'uno tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, e gli altri tre fra cittadini idonei, elettori della Regione. Questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari delle Corti di assise, compreso il titolo finale di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere provinciale o di consigliere comunale per almeno cinque anni, possono essere scelti anche se forniti del titolo finale di studi di istruzione secondaria di primo grado soltanto. I tre componenti effettivi della Sezione, unitamente a tre componenti supplenti, sono designati dal Consiglio regionale: ma fino a quando non saranno costituite le Regioni a statuto ordinario, la designazione sarà effettuata, secondo le disposizioni e le modalità previste negli articoli seguenti, dai consiglieri

provinciali in carica, nelle province della Regione, nonché da quelli dei Consigli provinciali sciolti e non ancora rinnovati, i quali si trovavano in carica all'atto dello scioglimento, e non abbiano perduto la capacità elettorale a norma della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

Non possono essere designati né quindi nominati i consiglieri delle Province e dei Comuni, compresi nel territorio della Regione, nonché gli amministratori dei consorzi, dei quali facciano parte Province o Comuni compresi nel territorio della Regione; i componenti degli organi di vigilanza e di controllo sugli enti locali, i dipendenti civili o militari dello Stato; i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella Regione, in attività di servizio.

Le funzioni di segretario della Sezione sono affidate ad un consigliere della prefettura, nella quale la medesima ha sede ».

*Articolo 83/2.* « Il prefetto della Provincia in cui è istituita la Sezione per il contenzioso elettorale, con decreto, convoca in prima e seconda riunione, da tenersi in due domeniche successive, i consiglieri provinciali per la designazione dei componenti effettivi e dei componenti supplenti; e dà immediata comunicazione del suo provvedimento, almeno venti giorni prima della data stabilita per la prima riunione, ai presidenti delle amministrazioni provinciali della Regione, perché curino di darne avviso a tutti i consiglieri provinciali in carica, con la indicazione delle date e del luogo delle riunioni.

Per quelle province nelle quali il Consiglio provinciale sia stato sciolto, la comunicazione è fatta al commissario prefettizio che provvede agli avvisi nei confronti dei consiglieri in carica all'atto dello scioglimento.

I presidenti delle amministrazioni provinciali ed i commissari, entro otto giorni dalla comunicazione, trasmettono un elenco di tutti i consiglieri provinciali in carica alla data del decreto di convocazione, ovvero alla data dello scioglimento, al prefetto. Questi, con proprio decreto, procedé alla formazione della lista elettorale in triplice esemplare, con la indicazione dei nominativi di ciascun consigliere, in ordine alfabetico, e della provincia di rispettiva appartenenza; e trasmette due esemplari alla segreteria del Consiglio provinciale, per le operazioni di votazione ».

*Articolo 83/3.* — « Nel giorno stabilito per la votazione i presidenti delle amministrazioni provinciali provvedono alla costituzione del-

l'ufficio elettorale, e nominano tre scrutatori scelti fra i consigli provinciali presenti. Assume la presidenza il presidente dell'amministrazione provinciale del capoluogo nel quale è istituita la sezione per il contenzioso elettorale; ovvero, in sua mancanza, il presidente più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale di detta amministrazione, o da chi legalmente lo sostituisce. Dichiarata aperta la votazione il presidente procede all'appello nominale dei consiglieri provinciali compresi nella lista elettorale compilata dal prefetto, e li ammette a votare. Esaurito il primo appello, si procede subito ad un secondo appello per coloro che non si sono presentati a votare ».

*Articolo 83/4.* — « Ciascun consigliere provinciale può indicare nella propria scheda un nominativo per la designazione dei componenti effettivi, e un nominativo per la designazione dei componenti supplenti ».

*Articolo 83/5.* — « La votazione, in prima convocazione non è valida se non vi ha partecipato la maggioranza degli iscritti; nella seconda riunione, la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Compiute le operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione, ed accerta il numero dei votanti.

Se alla votazione in prima convocazione non ha preso parte la maggioranza dei consiglieri iscritti nella lista, il presidente ne dichiara la invalidità e provvede immediatamente alla distruzione delle schede senza aprirle.

Se invece è accertata la validità della votazione, procede allo scrutinio e comunica i risultati da trascrivere nel verbale redatto in duplice esemplare. Sono proclamati designati i tre candidati effettivi ed i tre candidati supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti validi nelle rispettive qualifiche.

A parità di voti, viene designato il più anziano di età.

Un esemplare del verbale è immediatamente trasmesso alla prefettura per l'inoltro alla presidenza del Consiglio dei ministri; l'altro rimane depositato presso la segreteria dell'amministrazione provinciale ».

*Articolo 83/6.* — « La designazione dei membri effettivi e dei membri supplenti della Sezione per il contenzioso elettorale da parte dei Consigli regionali delle Regioni, a statuto speciale, e del consiglio provinciale di Cam-

pobasso per la Regione Molise, vengono effettuate mediante deliberazioni.

Si applicano le norme di procedura proprie di ciascun consesso, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto concerne il sistema di votazione, lo scrutinio e le proclamazioni ».

*Articolo 83/7.* « La sezione per il contenzioso elettorale è costituita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; tale decreto contiene la nomina anche dei membri supplenti. I funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, nominati presidente o componenti del Collegio, durano in carica cinque anni; e per tale periodo sono collocati fuori ruolo a norma delle disposizioni vigenti in materia, e vengono posti a disposizione della presidenza del Consiglio dei Ministri. Essi non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) collocamento a riposo per limiti di età;
- d) collocamento in aspettativa per infermità, per un periodo non inferiore a due mesi;
- e) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri del proprio ufficio o grave violazione dei medesimi.

La sostituzione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di cui alla lettera e) deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato.

I componenti designati dal consiglio regionale, ovvero dai Consigli provinciali, sono nominati pure per un periodo di cinque anni; e non possono essere sostituiti, se non con il loro consenso, salvo nei casi di:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) perdita dei requisiti richiesti per la nomina a giudice popolare;
- d) assunzione di una delle cariche o di uno dei servizi che costituiscono motivo di incompatibilità;
- e) infermità che impedisca l'esercizio delle funzioni per un periodo superiore a due mesi;

f) abituale negligenza nell'adempimento dei doveri specie in relazione alla partecipazione alle sedute o grave violazioni dei doveri medesimi.

Si applicano per la sostituzione, le norme di cui al precedente comma quarto, previa

nuova designazione da parte del Consiglio Regionale o dei Consigli provinciali ».

*Articolo 83/8.* — « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono inoltre nominati i presidenti supplenti e i componenti supplenti, in numero complessivo di dieci, tra i funzionari dell'amministrazione civile dell'interno, di qualifica rispettivamente non inferiore a vice prefetto e a vice prefetto ispettore, collocati fuori ruolo per un periodo di cinque anni e posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la sostituzione dei presidenti e dei componenti che appartengono alla stessa amministrazione e si trovino temporaneamente impediti.

L'assegnazione temporanea alle varie sezioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

*Articolo 83/9.* — « La sezione per il contenzioso elettorale giudica con l'intervento dei cinque suoi componenti.

I membri supplenti nominati su designazione del Consiglio regionale o dei Consigli provinciali, prendono parte alle adunanze della Sezione soltanto se mancano i componenti effettivi, ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti ».

*Articolo 83/10.* — « La sezione per il contenzioso elettorale ha sede presso la Prefettura, che provvede a fornire i locali, il personale esecutivo ed ausiliario, ed i servizi occorrenti. Nella regione Trentino-Alto Adige ha sede presso gli Uffici del Commissariato del Governo. Al Presidente ed al componente funzionario fuori ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, è corrisposto, a carico del Ministero medesimo il trattamento economico rispettivamente di consigliere di Stato e di primo referendario del Consiglio di Stato, ove sia più favorevole.

Ai componenti elettivi, è corrisposta, sempre a carico del Ministero dell'interno una medaglia di presenza di lire cinquemila per ogni seduta, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura stabilita per i primi referendari del Consiglio di Stato ».

*Articolo 83/11.* — « Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia

diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella Segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il Presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.

Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella Segreteria della Sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

La parte controinteressata deve depositare nella Segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza.

All'udienza stabilita, la sezione, udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione.

Qualora si appalesano necessari adempimenti istruttori, la sezione provvede con ordinanza, e fissa in pari tempo la nuova udienza di discussione.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo sulla disciplina del procedimento, si applicano le norme contenute nel titolo II del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, nonché quelle contenute nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, e nel regio decreto 17 agosto 1907, n. 644 ».

*Articolo 83/12.* — « Contro le decisioni emesse in primo grado dalla sezione per il contenzioso elettorale, è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione.

Al giudizio si applicano le norme ordinarie di procedura relative al procedimento, dinanzi al Consiglio di Stato; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

BISANTIS, *Relatore.* Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti all'articolo 2 concordati in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore*. Al quinto comma dell'articolo 83 si propone di sostituire le parole: « I tre componenti effettivi della sezione, unitamente a tre componenti supplenti » con le altre: « I componenti elettivi della sezione, tre effettivi e tre supplenti ». Ciò per far meglio risaltare il carattere elettivo dei primi tre componenti effettivi, e per dare più precisa forma alla disposizione.

Allo stesso articolo 83, sempre al quinto comma, dopo le parole: « a statuto ordinario », proponiamo di aggiungere le altre: « in queste ». Ciò per evitare che possa sorgere il dubbio che in tutte le regioni, anche in quelle a statuto speciale già istituite, si debba seguire la stessa procedura. Per queste ultime è stabilito, come vedremo, un procedimento completamente diverso: deliberano cioè i consigli regionali nelle forme ordinarie.

Al secondo comma dell'articolo 83/2, proponiamo di sostituire le parole « commissario prefettizio », con le altre: « presidente della commissione straordinaria » che è nominata per la gestione straordinaria dell'amministrazione provinciale a seguito di scioglimento del consiglio.

All'ultimo comma dell'articolo 83/7, proponiamo di sostituire le parole: « comma quarto », con le altre: « comma secondo ».

Alla fine del quarto comma dell'articolo 83/11, proponiamo di aggiungere le parole: « la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente ». Abbiamo, cioè, usato la dizione che troviamo nella legge che concerne la procedura sia davanti alla giunta provinciale amministrativa, sia davanti al Consiglio di Stato. E questo perché è necessario che il dispositivo sia pubblicato immediatamente: mentre il deposito della decisione avviene in un secondo momento, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Allo stesso articolo 83/11, proponiamo di aggiungere, in fine, il seguente comma: « La decisione è depositata in segreteria » (si è davanti alla sezione del contenzioso elettorale) « entro dieci giorni dalla pronuncia e deve essere immediatamente trasmessa in copia a cura del segretario della sezione al sindaco perché provveda, entro ventiquattr'ore dal ricevimento, alla pubblicazione della parte dispositiva nell'albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne è il diretto responsabile ». Naturalmente va ribadito sempre l'obbligo del segretario comunale, obbligo che discende da una precisa norma della legge comunale e provinciale, per evitare che domani possa sorgere il dubbio se debba prov-

vedere il sindaco oppure il segretario comunale.

All'articolo 83/12, primo comma, dopo le parole: « Consiglio di Stato », proponiamo di aggiungere le altre: « entro il termine di giorni venti decorrenti dalla notifica della decisione per coloro nei confronti dei quali è necessaria la notificazione, ed entro lo stesso termine di giorni venti dall'ultimo giorno della pubblicazione della parte dispositiva della decisione medesima nell'albo pretorio del comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato ». Si tratta di una norma analoga a quella di cui è stata proposta la introduzione nei giudizi davanti al tribunale e davanti alla corte di appello: con ciò si vogliono stabilire proprio termini precisi, che non diano luogo a dubbi di applicazione e non diano adito a controversie, a ricorsi, a giudizi, già fin troppo numerosi in materia di contenzioso elettorale.

PRESIDENTE. Il Governo?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 3 e 4 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DELFINO, *Segretario*, legge:

#### ART. 3.

Nei giudizi elettorali, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è necessario il ministero di procuratore o di avvocato.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.

(È approvato).

#### ART. 4.

L'articolo 84 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il tribunale, la Corte di appello, la sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, quando accolgono i ricorsi, correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Le sentenze e le decisioni devono essere immediatamente comunicate al sindaco, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione deve essere data al prefetto.

La esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla Corte di appello ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« Dopo l'articolo 9 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente:

*Articolo 9/bis.* — « La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge, è pronunciata dal Consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal Consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

La decadenza dalla qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco quale presidente del Consiglio comunale.

L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82.

Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti, per la decadenza dalla qualità di sindaco qualora l'azione venga promossa per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale.

La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto la immediata decadenza dall'ufficio di sindaco ».

BISANTIS, *Relatore*. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento all'articolo 5 concordato in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore*. All'articolo 9-bis proponiamo di sopprimere il penultimo comma e di aggiungere, in fine, il seguente comma: « Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi alla ineleggibilità e alla decadenza dalla qualità di sindaco per le cause di ineleggibilità dalla carica stessa previste dall'articolo 6 ».

La Commissione ha proposto questo emendamento per dare una certa uniformità ai procedimenti di decadenza dalla carica, sia dei consiglieri, sia degli assessori, sia del sindaco, e regolare così tutta la materia nel complesso. Questo nuovo procedimento eliminerà una serie di contestazioni e di giudizi e darà di sicuro ottimi risultati, offrendo agli elettori ed agli eletti le più ampie garanzie. Varrà poi a risolvere radicalmente tutte le non poche questioni insorte circa la competenza a pronunciare la decadenza degli amministratori, circa la procedura da seguire, circa la vigenza e la sopravvivenza di norme tratte da un ginepraio di legislazione in gran parte superata.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 6 e 7, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

DELFINO, *Segretario*, legge:

#### ART. 6.

« Il terzo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« La sospensione è pronunziata dalla Sezione per il contenzioso elettorale.

Contro il relativo provvedimento è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Sul ricorso il Presidente fissa in via di urgenza l'udienza di discussione.

Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono però ridotti alla metà ».

(È approvato).

#### ART. 7.

« L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i consigli provinciali, sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per la elezione, sia per quanto riguarda la materia relativa alla ineleggibilità, alla decadenza, alla incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della provincia ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« I ricorsi in materia di eleggibilità o di decadenza, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale civile nella cui circoscrizione è compreso il comune, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quelli in

materia di operazioni elettorali, pendenti davanti ai Consigli comunali, davanti ai Consigli provinciali o davanti alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale vanno trasmessi, con le stesse modalità, e nello stesso termine, alla Segreteria della sezione per il contenzioso elettorale.

I termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 82, 83/11 e 9-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificati dalla presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per le questioni in materia di eleggibilità, decadenza, ed operazioni elettorali, sorte successivamente al 31 dicembre 1965, o per le quali, alla predetta data, non era stato presentato ricorso e non era scaduto il termine per l'impugnativa davanti al Consiglio comunale ».

BISANTIS, *Relatore*. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti all'articolo 8 concordati in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS, *Relatore*. La Commissione propone, al primo comma, di sostituire le parole: « nella cui circoscrizione è compreso il comune » con le altre « competente per territorio ». Siccome la norma ha riguardo sia ai giudizi in tema di contenzioso elettorale comunale sia ai giudizi in tema di contenzioso elettorale provinciale, non possiamo limitarci al comune, ma dobbiamo riferirci invece alla competenza che, in materia di ricorsi in tema di elezioni provinciali, è attribuita al tribunale del capoluogo della provincia dove ha sede il consiglio provinciale. Appare dunque chiaramente più opportuno sostituire la originaria dizione limitativa con la dizione più ampia « competente per territorio ».

Allo stesso comma, proponiamo di sopprimere le parole « e nello stesso termine ». È stato infatti rilevato che questo termine, stabilito in una legge che ci auguriamo entri in vigore il più presto possibile, ma in ogni caso prima che vengano istituite le sezioni del contenzioso elettorale amministrativo, non può decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, ma può decorrere dalla data in cui vengono costituite queste sezioni dei tribunali amministrativi.

Allo stesso comma, dopo le parole « contenzioso elettorale », proponiamo di aggiungere le altre: « entro il termine di 15 giorni dalla costituzione di questa ».

La Commissione propone ancora, al secondo comma, di aggiungere, infine, le parole « o al consiglio provinciale », perché le norme si ap-

plicano sia ai consigli comunali sia ai consigli provinciali.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo accetta questi emendamenti.

**LUZZATTO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUZZATTO.** Il voto del gruppo socialista unitario sarà favorevole al disegno di legge nel suo complesso. Noi riteniamo che questo provvedimento, nel testo unificato della Commissione, rappresenti effettivamente un grande passo avanti nella risoluzione di questi problemi, sia per la garanzia del diritto soggettivo perfetto all'ufficio elettivo, che viene in questo caso rimessa esclusivamente e definitivamente alla magistratura ordinaria, sia quanto alla materia delle operazioni elettorali, per la quale viene costituita una sezione speciale del tribunale regionale amministrativo.

Salutiamo questa soluzione per due ragioni in particolare: perché è un passo avanti verso l'attuazione di questa parte della Costituzione — è un primo organo regionale che viene costituito — e perché questo organo viene, a nostro avviso correttamente, costituito con maggioranza elettiva: cosa che non è stata ancora attuata per organi di giustizia amministrativa e di controllo, quali le giunte provinciali amministrative. Riteniamo che si sia dato un ordinamento migliore, quindi, di quello fino ad ora attuato e che perciò la legge sia una buona legge.

Vorremmo, nel dichiarare il nostro voto favorevole, fare tuttavia tre dichiarazioni: la prima riguarda una questione di interpretazione; la seconda riguarda una questione particolare, sulla quale dobbiamo dichiarare il nostro punto di vista diverso; la terza riguarda una questione concernente l'applicazione di questa legge.

La prima concerne la materia del controllo di legittimità per quelle questioni che qui vengono rimesse alla competenza del tribunale ordinario. Vi è un certo divario nella giurisprudenza attuale: in particolare fra quella della magistratura ordinaria, della Corte di cassazione, e quella della giurisdizione amministrativa, del Consiglio di Stato. Si è dubitato dell'ampiezza dei poteri di controllo di legittimità sulle deliberazioni del consiglio comunale e provinciale in materia da parte del pre-

fetto. Noi riteniamo che con l'ordinamento qui stabilito non possa sussistere più alcun dubbio: il controllo di legittimità del prefetto in materia di requisiti di eleggibilità si limita ai caratteri per così dire esterni della delibera dei consigli comunali o provinciali, e cioè al fatto se il consiglio sia stato regolarmente convocato e regolarmente abbia deliberato, non alla sussistenza o meno dei requisiti di eleggibilità; perché per la sussistenza dei requisiti di eleggibilità è qui stabilita la competenza piena ed esclusiva della magistratura ordinaria.

Questa interpretazione, che a noi pare non lasci dubbio, è condivisa dalla unanimità della Commissione e il relatore ne ha dato atto nella sua relazione. Riteniamo utile che questa interpretazione sia sottolineata come una forma di interpretazione autentica da parte della Camera stessa, nella sua unanimità, mentre vota il provvedimento e quindi anche questa parte.

Il secondo punto è quello che non ci trova concordi. Ma non si può pretendere che tutto in una legge, che noi consideriamo buona nel complesso, corrisponda all'opinione di ciascuno. Perciò voteremo ugualmente in favore. Ma, quanto alla disposizione dell'articolo 2, che stabilisce che la nuova sezione per il contenzioso elettorale dei tribunali amministrativi regionali sia presieduta da un funzionario dell'amministrazione dell'interno, noi avremmo ritenuto più giusto e più consono al sistema che, quanto meno, se anche un funzionario ne fosse componente, presidente della sezione fosse un magistrato della giurisdizione amministrativa. Noi voteremo ugualmente a favore del disegno di legge, ma desideriamo affermare ancora una volta questa nostra posizione, questo nostro giudizio, che non riguarda l'ammissibilità del provvedimento, ma — a nostro avviso — una sua più coerente sistematicità.

La terza osservazione concerne l'applicazione del provvedimento. Abbiamo discusso a lungo (non voglio ripetere la discussione), a proposito dell'articolo 83/7, che viene inserito nella legge, se e in quale caso possa pronunciarsi la decadenza del giudice, sia esso funzionario oppure elettivo; e cioè, per l'ipotesi prevista alla lettera e) per i funzionari: casi di negligenza o di violazione dei doveri d'ufficio; alla lettera f) per gli elettivi. A nostro avviso rimaneva il dubbio che questa norma potesse incidere sulla indipendenza del magistrato, che è principio costituzionale che in nessun caso può essere leso. È stato precisato, nel corso dei lavori del Comitato ristretto della

Commissione, che deve trattarsi di fatti specifici, non di attribuzioni soggettive; ed è stata perciò inserita, come proposta conciliativa, l'esigenza del parere del Consiglio di Stato prima che siano adottati provvedimenti di questa natura. Ritengo che per l'applicazione debba essere tenuto fermo questo principio, affinché sia salva l'indipendenza del magistrato e la sua stabilità nell'ufficio.

Fatte queste dichiarazioni — ripeto — dichiariamo il nostro voto favorevole al disegno di legge, non soltanto perché riteniamo che esso costituisca un buon passo avanti nell'affermazione di alcuni principi costituzionali, ma anche perché il provvedimento si presenta utile per un migliore svolgimento della vita democratica delle amministrazioni locali.

Nell'esprimere questo voto favorevole, desideriamo anche sottolineare che, a nostro giudizio, è importante che per norme che toccano i diritti di tutti, anche quelli della minoranza, nella delicata materia elettorale, fondamentale per minoranza e maggioranza, abbiano avuto modo di collaborare nella stesura del testo definitivo proposto dalla Commissione, e possano quindi ora votare all'unanimità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 modificato con gli emendamenti concordati ed illustrati dal relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che il seguente disegno di legge è deferito alle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) in sede referente:

« Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi

alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali » (3419).

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

DE PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASQUALE. Sollecito lo svolgimento dell'interpellanza sulla relazione della commissione di inchiesta ministeriale su Agrigento, la cui data di presentazione scadeva oggi.

PRESIDENTE. Interesserò il Governo.

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di lunedì 3 ottobre 1966, alle 17:

1. — *Svolgimento delle interpellanze Borsari (836), sull'Opera nazionale combattenti; Pezzino (788) e Luzzatto (862) sui lavoratori italiani in Germania e delle interrogazioni Pigni (3998) e Pezzino (4367) sui lavoratori italiani in Svizzera.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3308);

— *Relatori:* Ceruti Carlo, *per la maggioranza;* Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Ferrarì Riccardo, *di minoranza.*

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (*Approvato dal Senato*) (3130).

4. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1966

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Adesione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3036);

— *Relatore:* Russo Carlo.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifica agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano ma-

turato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1966

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE*Interrogazioni a risposta scritta.*

ROBERTI. — *Ai Ministri della difesa e della sanità.* — Per conoscere quali chiarimenti possono fornire in merito al doloroso decesso del militare Senia Aurelio, caporale della Compagnia Genio pionieri Aosta, di stanza a Catania, il quale, mentre era addetto con altri militari ad opere di soccorso in occasione della frana di Agrigento, è stato colto da improvviso malore e dopo pochi giorni di degenza, prima presso l'infermeria della caserma, poscia presso l'Ospedale Garibaldi di Catania, ove giunse in stato di coma, è deceduto per ragioni delle quali il padre, Senia Giacomo, non ha potuto ancora avere alcuna notizia.

Per conoscere se tale nuovo doloroso caso debba ricollegarsi ad altri strani e non giustificati decessi di militari, quali, ad esempio, quello del carrista Carmine Marchitelli di Napoli; oppure se non possa essere messo in rapporto con la recente morte, per un morbo finora rimasto misterioso, di tre bambini nell'isola di Lampedusa, dove il caporale Senia era dislocato in servizio, prima di essere inviato ad Agrigento. (18203)

ROBERTI, GALDO, CRUCIANI E SANTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato finora dato corso alla approvazione della proposta di organico per i dipendenti della ferrovia Alifana da tempo avanzata dall'Ispettorato della motorizzazione di Napoli, sentito il parere favorevole della società concessionaria; per conoscere altresì se non ritenga di dover procedere con urgenza alla approvazione suddetta; tenendo conto che il provvedimento interessa circa 400 lavoratori ferotramvieri. (18204)

RIGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — considerato lo stato di disagio e di viva preoccupazione in cui versano gli insegnanti elementari, con famiglia a carico, ex combattenti, assimilati, invalidi, mutilati con oltre 10 anni di servizio che con il 1° ottobre 1966 si troveranno esclusi dalla nomina annuale; in analogia alle norme emanate in data 20 settembre 1965 con riferimento alla legge n. 580 del 30 maggio 1965, e tendenti a confermare per l'anno scolastico 1965-66 tutti gli insegnanti di sesso maschile in attesa del decreto presidenziale per il ri-

conoscimento del servizio di leva — se non intenda emanare nuove disposizioni per la riconferma della supplenza annuale in attesa dell'espletamento del concorso speciale riservato che permetterà il loro inserimento in ruolo e nella graduatoria provinciale permanente. (18205)

ROBERTI, GALDO E GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se siano a loro conoscenza le condizioni delle vie Lazio, Miano e Miano Capodimonte (Napoli), gravi per ragioni di precaria transitabilità, di scarso igiene ed anche di pericolo per la mancanza di fognature e di marciapiedi e che costringono gli abitanti della zona a camminare nel fango e nell'acqua nei periodi di pioggia e per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare alla biasimevole incuria dell'autorità comunale. (18206)

SGARLATA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia comparsa sul quotidiano *La Sicilia* di Catania (cronaca di Siracusa) del 24 settembre 1966, relativa alla astensione dalle udienze degli avvocati del foro di Lentini, causa l'assoluta impossibilità di funzionamento degli uffici di cancelleria della pretura del locale mandamento.

La detta pretura che risulta una delle più affollate d'Italia per il sovraccarico di lavoro, ha urgente bisogno di personale e di locali idonei, in quanto non si è provveduto a coprire i posti vuoti esistenti in organico e non si sono ancora approntati uffici sufficienti e decorosi.

Allo scopo di evitare la paralisi degli uffici giudiziari, si chiede l'intervento del Ministro. (18207)

SGARLATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il costo effettivo annuale dell'istituto professionale statale per l'agricoltura di Modica.

Per conoscere altresì il numero degli alunni che frequentano detto istituto ed in particolare gli alunni iscritti che non hanno frequentato la scuola dell'obbligo. (18208)

ROMANO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — nel caso fossero aderenti al vero le notizie riportate dalla stampa circa la riorganizzazione cantieristica a partecipazione statale, dalle quali si trae l'impressione che a Napoli verrebbe riservato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1966

un ruolo alquanto marginale, dannoso agli interessi dell'area napoletana e poco coerente con l'impegno meridionalista costantemente ribadito dalle autorità di Governo — se non ritenga opportuno ed urgente fornire le più ampie assicurazioni che verranno adottate tutte le misure idonee a fare della riorganizzazione di un settore industriale così importante un evento che contribuisca allo sviluppo delle attività già presenti nell'area economica di Napoli, nonché alla loro valorizzazione nell'ambito del Mezzogiorno e del paese. (18209)

SERVELLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che — contrariamente alle esplicite assicurazioni e alle precise notizie fornite alla Camera, dal sottosegretario Antoniozzi, nella seduta del 15 novembre 1965 — hanno sinora impedito di dare corso all'auspicato riassetto del settore risiero e al riordinamento dell'Ente nazionale risi, secondo i voti ripetutamente espressi dal Parlamento e, per ultimo, dalla Commissione parlamentare di inchiesta contro i monopoli. (18210)

GREGGI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in quale modo il Governo intenda risolvere il problema, giustamente sottolineato da una parte della stampa relativo ai « sacristi delle parrocchie d'Italia », i quali « regolarmente pagando i contributi dovuti all'Istituto della previdenza sociale », non percepiscono oggi in alcuna misura, pur evidentemente essendo lavoratori dipendenti, gli assegni familiari. (18211)

ALESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali difficoltà ostino all'assunzione da parte dello Stato delle strade provinciali di Treviso già classificate statali.

Quanto sopra per la situazione di disagio in cui versa la provincia di Treviso trovatisi ancora a sopportare il carico della manutenzione di strade che, ai sensi della legge n. 126, dovrebbero già essere trasferite allo Stato. Onere ancora più aggravato dal fatto che la provincia ha già assunto a proprio carico le strade comunali incluse nel piano di provincializzazione che, come è noto, godono di un contributo statale di manutenzione talmente esiguo da non coprire che in minima parte il corrispondente onere. (18212)

CATELLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere

in materia di rescissione del contratto agrario per la costruzione di fabbricati ad uso industriale.

Quanto sopra poiché le attuali disposizioni, contenute nelle leggi 15 settembre 1964, n. 756; 13 giugno 1961, n. 527; 28 marzo 1957, n. 244; 1° aprile 1947, n. 273; 5 aprile 1945, n. 157; sono alquanto lacunose e non prevedono un trattamento simile a quello consentito nei contratti agrari per la rescissione in caso di fabbricato ad uso di abitazione. (18213)

CATELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per prevenire il verificarsi dei continui incidenti stradali ove si ha la perdita di vite umane di pedoni, come nel recente caso avvenuto in provincia di Vercelli ove sono deceduti ben cinque seminaristi ed altri sono rimasti feriti.

L'interrogante, premettendo che ritiene giusto colpire gli automobilisti e i guidatori imprudenti, rileva che è indispensabile mettere l'autista in condizione di vedere il pericolo che potrebbe presentarsi improvvisamente di notte, e specialmente quando i veicoli si incrociano e quando si usano le mezze luci, con conseguente diminuzione della visibilità o in speciali condizioni atmosferiche come quelle di pioggia o nebbia.

Si chiede quindi di conoscere il parere del Ministero circa l'opportunità di emanare norme che impongano ai pedoni circolanti di notte fuori degli abitati, sulle strade statali e provinciali, l'uso di segnali luminosi o fluorescenti che ridurrebbero notevolmente il pericolo di gravi incidenti. (18214)

BERTOLDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave episodio occorso il 18 febbraio 1965 presso il Liceo scientifico di Stato « A. Messedaglia » di Verona dove, a seguito di un esperimento di chimica, effettuato nella normale classe delle lezioni teoriche, l'alunno Trapani Francesco, della classe IV Sezione C riportava la perdita totale del visus dell'occhio destro. Esperimento eseguito al di fuori dei normali e prescritti laboratori e senza cautela alcuna, non dall'insegnante, né dall'assistente, ma bensì dall'alunno stesso che, su ordine dell'insegnante, riscaldava con una candela una ampolla sigillata a fuoco e contenente una imprecisata soluzione, che a detta dell'insegnante era jodica, provocandone l'esplosione.

L'interrogante chiede altresì se sia stata disposta all'uopo l'Ispezione ministeriale e di conoscerne l'esito; se il Ministro è a conoscen-

za della vera soluzione contenuta nell'ampolla e se è a conoscenza ancora che il Liceo scientifico « A. Messedaglia » di Verona è sprovvisto del laboratorio di chimica, dell'assistente e di tutti gli apparecchi protettivi che sono prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e delle norme E.N.P.I.; se il professor Renato Fainelli ordinario di Scienze naturali presso il predetto Liceo scientifico sia stato o meno per tale fatto sottoposto a procedimento disciplinare; se il Ministro intenda promuovere una ulteriore ispezione ai fini di accertare più completamente i fatti e non intenda provvedere al risarcimento del gravissimo danno mediante composizione amichevole al fine di evitare una lunga contesa giudiziaria, tanto più che il giovane infortunato dovrà essere prossimamente sottoposto ad altro delicato intervento operatorio al fine di evitare anche una possibile diminuzione di *visus* dell'altro occhio. (18215)

*Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per avere notizie in merito alla recente dichiarazione del Ministro stesso circa l'arresto della « secolare tendenza di un continuo aumento dei divari tra nord e sud ».

« In particolare l'interrogante, ricordando una analoga dichiarazione fatta dallo stesso Ministro nella primavera del 1962, secondo la quale si era avuto nel 1961 — per la prima volta nella storia d'Italia — un incremento del reddito nel Mezzogiorno maggiore dell'incremento del reddito nelle altre regioni, chiede di sapere quale sia stato comparativamente lo sviluppo percentuale del reddito nel Mezzogiorno d'Italia e nelle altre regioni italiane negli anni 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, anche perché sia possibile valutare come in questi ultimi anni l'eccezionale, e veramente storico, evento del 1961 abbia potuto essere continuato e consolidato.

(4430)

« GREGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri del bilancio e delle partecipazioni sta-

tali, per avere assicurazione che nella decisione circa il problema cantieristico, il Governo vorrà tenere conto, con gli aspetti strettamente tecnici ed economici, anche di più generali aspetti di carattere nazionale, in coerenza del resto con gli obiettivi della programmazione (che dovrebbero garantire non l'ulteriore « concentrazione di insediamenti produttivi » e di afflussi di popolazione di zone già altamente sviluppate, con « ulteriore impoverimento dei territori di esodo », ma « un maggiore equilibrio dello sviluppo », con opportuna equa « distribuzione » territoriale delle attività produttive, in modo appunto da ridurre gravi squilibri già determinatisi e da evitare il crearsi ed il potenziarsi di nuovi squilibri, che sono particolarmente da evitare per città, ad esempio, nelle condizioni attuali di Trieste. (4431)

« GREGGI ».

*Interpellanza.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali ragioni hanno finora impedito, malgrado le pressanti e giustificate richieste formulate dalle categorie lavoratrici interessate, di provvedere al riesame delle norme concernenti la erogazione degli assegni familiari.

« In particolare gli interpellanti chiedono di conoscere per quali motivi, presentando la gestione della Cassa unica per gli assegni familiari una eccedenza patrimoniale, accumulatasi in specie negli anni 1964 e 1965, di oltre 100 miliardi, non siasi provveduto nell'anno in corso alla ripartizione di tale eccedenza, così come è previsto dallo spirito e dalla lettera delle disposizioni istitutive della Cassa medesima, fondate sul criterio mutualistico della revisione e partecipazione annuale del bilancio, ai fini di una perequazione e miglioramento del salario familiare dei lavoratori. (905)

« ROBERTI, CRUCIANI, GUARRA, FRANCHI ».